


Statuto

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “FILO’ DI S.CROCE”



**aggiornato con assemblea straordinaria
giovedì 25 ottobre 2012**

in conformità alle nuove indicazioni regionali

Denominazione, sede, scopo

Art. 1

E' costituita l'associazione civile di volontariato denominata "Filò di S. Croce". L'associazione esiste dal 30.10.1992. Lo statuto è rivisto in data odierna in linea con i requisiti previsti dalla L. 266/91 e L.R. 40/93.

Art. 2

L'associazione ha sede nel Comune di Farra d'Alpago – frazione S. Croce del Lago in Via Alemagna n. 79, presso la Casa di soggiorno – Villa "Don Gino Cecon".

Art. 3

L'Associazione è costituita senza fini di lucro. Essa intende adoperarsi e sostenere l'organizzazione delle attività del tempo libero a favore dei residenti nella Villa "Don Gino Cecon" (persone anziane autosufficienti e non autosufficienti), nel rispetto e in linea con le prerogative decisionali della Direzione della Casa. L'associazione a tale scopo intende attuare iniziative idonee a stimolare, sollecitare, mantenere gli interessi dei singoli e dei gruppi in un percorso umano che sostenga e promuova la socializzazione al fine di prevenire e ridurre ogni emarginazione della vita comunitaria.

L'Associazione si avvale del servizio svolto dai volontari iscritti all'associazione stessa ed utilizza gli impianti, i locali e gli spazi della Casa, predisposti per le attività del tempo libero, convenzionalmente messi a disposizione dalla Direzione della Casa stessa.

E' prevista la possibilità di programmare delle attività anche all'esterno della Casa, qualora sia utile proposta per gli anziani residenti.

Patrimonio, risorse economiche ed esercizi sociali

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà, da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le sue risorse economiche necessarie al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono costituite dalle quote sociali (tesseramenti), da contributi degli aderenti, di privati, dello Stato, di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di organismi internazionali nonché da donazioni e lasciti testamentari, dai rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da ogni altra entrata ammessa ai sensi della L. 266/91.

I soci hanno diritto di visionare e controllare la contabilità facendone richiesta al presidente e al segretario-tesoriere. La gestione patrimoniale dell'Associazione è di assoluta trasparenza per tutti gli associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 5

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura d'esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti eventualmente ricevuti.

Soci

Art. 6

Sono soci le persone fisiche la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto di ammissione ed ogni successivo anno la quota associativa (stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente).

Art. 7

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, per morosità ed indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci; l'esclusione avverrà con le modalità indicate nell'art. 24 del Codice Civile.

Amministrazione

Art. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto **da cinque membri** eletti dall'assemblea dei soci per la durata di **cinque anni**, secondo il principio della libera elettività e della democraticità garantita a tutti i soci.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio nella prima riunione provvede alla sua sostituzione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un **presidente**, un **vice-presidente**, un **segretario-tesoriere**, ove a tali nomine non abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del presidente o di almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri (quindi almeno tre).

Le deliberazioni sono valide se adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità si dovrà procedere a nuova votazione.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice-presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale e questo sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12

Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, al fine di conseguire gli scopi sociali.

Esso può emanare un regolamento per lo svolgimento ordinato della vita associativa.

Art. 13

Il presidente o, in sua vece, il vice-presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi e in giudizio. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo e adotta le deliberazioni urgenti richiedendone la ratifica in consiglio.

Assemblee

Art. 14

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel libro dei soci e che abbiano versato la quota sociale. Essa è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.

Sia per le assemblee ordinarie che straordinarie, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato ai soci **almeno sette giorni prima** di quello stabilito per la riunione e fissato all'albo della sede sociale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale e preferibilmente nel luogo dove risiede il maggior numero di soci.

Art. 15

L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sui modi e termini per conseguire gli scopi sociali, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello statuto, sui principi generali del regolamento e su tutto quanto le è demandato per legge.

Art. 16

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione di almeno metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti (ma almeno tre).

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota annua associativa.

Art. 18

L'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente o, in assenza anche di questi, dalla persona nominata dall'assemblea.

Il segretario redige il verbale dell'assemblea e lo firma congiuntamente al presidente o da chi ha presieduto l'assemblea stessa.

Scioglimento

Art. 19

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante dichiarazione scritta da comunicare al Consiglio Direttivo. Essa ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, tranne nei casi di particolare urgenza per motivi personali nel qual caso il Consiglio Direttivo potrà accettare il recesso nei termini chiesti dal recedente stesso.

L'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'Art. 8 del presente Statuto. Egli può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata per raccomandata la deliberazione.

Gli associati receduti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi e delle quote versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 20

L'Associazione si scioglie quando viene a mancare la pluralità degli associati, se essa non si ricostituisce entro sei mesi; quando non è conseguito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà, con lo stesso atto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri secondo legge e alla devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 22

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, ma non nuove operazioni sociali.. Essi rappresentano in questa fase l'Associazione verso terzi e in giudizio.

Controversie

Art. 23

Tutte le controversie insorgenti tra gli associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi sono rimesse ad un Collegio di tre Provirini nominati dall'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.